

REGOLAMENTO CORPORATIVO POLIZIA URBANA



2018
5018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità	Pag. 4
Art. 2	Oggetto ed applicazione	Pag. 4
Art. 3	Definizioni	Pag. 4
Art. 4	Concessioni ed autorizzazioni	Pag. 5

TITOLO II QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE URBANO

Art. 5	Luminarie, addobbi e festoni	Pag. 6
Art. 6	Abbandono ed aggancio di velocipedi	Pag. 6
Art. 7	Bagarinaggio	Pag. 7

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL DECORO E MANUTENZIONE DELLE ABITAZIONI

Art. 8	Manutenzione degli edifici	Pag. 7
Art. 9	Ripulitura terreni incolti e cespugliati	Pag. 8
Art. 10	Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	Pag. 8
Art. 11	Disposizioni sul verde privato	Pag. 8
Art. 12	Insegne di esercizio e targhe	Pag. 9

SEZIONE III – CONVIVENZA CIVILE - IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 13	Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro	Pag. 9
Art. 14	Altri comportamenti vietati	Pag. 9

TITOLO III TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 15	Sicurezza degli edifici privati – edilizia residenziale	Pag. 10
Art. 16	Fuochi	Pag. 11
Art. 17	Emissioni di fumo, polveri o vapori	Pag. 11
Art. 18	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	Pag. 12
Art. 19	Comportamenti vietati	Pag. 12

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20	Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata	Pag. 13
---------	--	---------

Art. 21	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	Pag. 13
Art. 22	Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche	Pag. 13
Art. 23	Rumori nei condomini e nelle abitazioni private	Pag. 14
Art. 24	Attività di movimentazione merci	Pag. 14
Art. 25	Esercizio di mestieri ed arti	Pag. 14
Art. 26	Decoro nell'esercizio delle attività lavorative	Pag. 15
Art. 27	Artisti di strada	Pag. 15
Art. 28	Volantinaggio e distribuzione di oggetti	Pag. 15

TITOLO V

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 29	Sicurezza urbana e pubblica incolumità	Pag. 16
Art. 30	Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi	Pag. 18
Art. 31	Misure a tutela del decoro urbano	Pag. 18
Art. 32	Incendi ed esalazioni moleste	Pag. 20
Art. 33	Conduzione e custodia di cani ed altri animali	Pag. 20

SEZIONE II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 34	Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte	Pag. 21
---------	---	---------

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

SEZIONE I – VIGILANZA

Art. 35	Vigilanza	Pag. 21
---------	-----------	---------

SEZIONE II - SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 36	Sanzioni	Pag. 22
Art. 37	Procedimento sanzionatorio	Pag. 34

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38	Abrogazione di norme	Pag. 35
Art. 39	Entrata in vigore	Pag. 35

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto della Città, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Taranto (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
3. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 il Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. qualità ed igiene dell'ambiente urbano;
 - b. tutela della sicurezza e salute pubblica;
 - c. tutela della quiete pubblica e privata;
 - d. altre disposizioni particolari.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;

- d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere richiesta in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata alla Direzione competente, tramite il Protocollo di Direzione, secondo le modalità di volta in volta previste.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
5. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
6. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio, ovvero dalle disposizioni o prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli Agenti preposti al controllo, che ne facciano richiesta. I titoli non esibiti immediatamente agli agenti preposti al controllo dovranno essere portati in visione entro 3 (tre) giorni presso il Comando o presso altra struttura territoriale dell'organo di Polizia che ha effettuato il controllo.
8. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente e della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione,

del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

9. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

TITOLO II

QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IGIENE – AMBIENTE URBANO

ARTICOLO 5 - LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazione di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.
3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 novembre e dovranno venir rimossi entro il 15 gennaio dell'anno seguente.
5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI ABBANDONO E DIVIETO DI AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.

3. E' vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.
4. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.
5. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7 - BAGARINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.
2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.

SEZIONE II DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie, dei tubi di scarico delle acque meteoriche e degli impianti di condizionamento in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.
4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.
5. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto

offensivo o comunque blasfemo o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

ARTICOLO 9 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI

1. A tutela dell'incolumità pubblica, al fine di ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, gli affittuari e chiunque è detentore di terreni incolti o cespugliati, posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere dette aree sgombrere da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette. In caso di inosservanza, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
2. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, legare, affiggere od appendere qualsiasi cosa alle piante;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione e/o agli organi addetti alla vigilanza.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. È proibito entrare o permanere all'interno dei giardini pubblici recintati oltre l'orario di apertura ove questo sia previsto.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia

caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di tenere pulita un'area della profondità di mt. 10 dal confine stradale ove i terreni siano a confine con aree di circolazione da alberi a medio od alto fusto.

ARTICOLO 12 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE

1. I proprietari, gli affittuari o i detentori di immobili sui quali sono apposte insegne di esercizio, targhe professionali e attrezzature analoghe sono responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Per ragioni di pubblica sicurezza i proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi devono applicare in un posto facilmente visibile una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio.
2. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso, quando previsto, il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

SEZIONE III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 13 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL PUBBLICO DECORO

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) nelle fontane introdursi ed introdurre sostanze liquide imbrattanti, introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi;
 - b) nelle fontanelle ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia personale o quella di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
 - c) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - d) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi;
 - e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;

ARTICOLO 14 - ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, scale, relitti, rifiuti o

altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, sull'area pubblica o di uso pubblico con conseguenti danni a cose o persone;
 - e) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino sulla pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
 - g) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
 - h) È fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
 - i) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

TITOLO III

TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

ARTICOLO 15 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI - EDILIZIA RESIDENZIALE

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.
3. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

ARTICOLO 16 - FUOCHI

1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.
2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
 - b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
 - c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
 - d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;
 - e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
 - f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
 - g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
 - h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
 - i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
 - j) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
 - k) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente.
3. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.
4. Fatte salve eventuali comunicazioni alla Questura, possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i c.d. fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, dal Codice Penale e da quanto previsto dall'articolo precedente, coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

2. È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
3. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
4. È fatto divieto effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.

ARTICOLO 18 - ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. L'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
2. Detta esposizione è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.
3. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
4. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo e/o intralcio ai passanti.
5. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
6. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni **È VIETATO**:
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
 - b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
 - c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
 - d) il deposito incontrollato sul suolo pubblico o aperto al pubblico di recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
 - e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e

- dagli specifici regolamenti in materia;
- f) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le **ore 23.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi.**

ARTICOLO 21 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 01.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore **23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.**
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

ARTICOLO 22 - RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.21 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

ARTICOLO 23 - RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nei condomini e nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 06.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 08.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito **l'uso di strumenti musicali tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 9.00**, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. Gli allarmi degli antifurto, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi, e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

ARTICOLO 24 - ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI

1. **Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo**, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI

1. Chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato.
2. E' vietato l'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste dall'autorizzazione di cui al comma precedente (**vedasi Ordinanza Sindacale n. 58 del 4 luglio 2012**)

ARTICOLO 26 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

ARTICOLO 27 - ARTISTI DI STRADA

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, **tra le ore 09,00 e le ore 13,00 e tra le ore 16,00 e le ore 21,00**, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche. La Polizia Locale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, può comunque disporre per motivi di pubblico interesse la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
3. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.
4. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicanti.

ARTICOLO 28 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta (vedasi Ord. Sind. N. 3 del 18 gennaio 2012)

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA

ARTICOLO 29 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ovvero al Sindaco in materia di sicurezza urbana, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittima di molestie o disturbo.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabile al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico esclusivo del trasgressore;
 - b) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
 - d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
 - e) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - f) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
 - g) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - h) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;
 - i) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
 - j) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso privato, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare o pedonale, quali sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei

pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;

- k) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
- l) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E' in ogni caso vietato l'accattonaggio:
- alle intersezioni stradali;
 - nelle aree adibite a parcheggio;
 - nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie;
 - all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri;
 - davanti ed in prossimità dei luoghi di culto;
 - sul lungomare, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche.

Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del danaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

- m) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in danaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di danaro.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
- n) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
- o) in tutti i giardini consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
- p) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di danaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.
- q) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale;
- s) Intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli

- per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;
- t) vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo o autorizzato dalle competenti autorità;
 - u) In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie, il suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - v) È vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

ARTICOLO 30 - PREVENZIONE DI SITUAZIONI CHE POSSONO FAVORIRE L'INSORGERE DI FENOMENI CRIMINOSI

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

ARTICOLO 31 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:

- Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
- Centro storico - area ricompresa tra discesa Vasto - Via Garibaldi - Via Cariatì - Piazza Fontana - Corso Vittorio Emanuele II - Piazza Castel Sant'Angelo - Piazza Municipio in cui sono ubicati il Duomo, il Tribunale dei Minori, Chiesa di "San Domenico Maggiore", Sovrintendenza Archeologica, Capitaneria di Porto, l'Università degli Studi, Palazzo Fornari;
- L'area ricompresa tra Via Roma - Piazza Kennedy - Via Pitagora - Via Viola - Via Duca Degli Abruzzi - Corso Umberto - Corso Due Mari in cui sono ubicati il museo "MARtA", la Chiesa di "San Pasquale", la Villa "Peripato", l'Ospedale della Marina Militare, la Sovrintendenza ai Beni Culturali;
- L'area ricompresa tra Corso Due Mari - Lungomare Vittorio Emanuele III - Piazza Ebalia - Via Berardi - Piazza M. Immacolata - Via Mignogna - Corso Umberto in cui sono ubicati Palazzo

degli Uffici, il Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, Teatro “Orfeo”, Ospedale vecchio in Piazza “SS. Annunziata” struttura ASL, Ufficio Territoriale del Governo, Palazzo della Provincia, Palazzo dell’Ammiragliato, Ufficio delle Poste Centrali;

- L’area di Piazza della Libertà e Via Duca d’Aosta in cui è ubicata la Stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
- Area sosta autobus di via Porto Mercantile, Cimino, discesa Vasto e parcheggi adiacenti;
- L’area adibita a parcheggio aperto al pubblico nei pressi dei centri commerciali della grande distribuzione (Auchan - Ipercoop) ;
- L’area delle fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
- Aree portuali, spiagge e lidi pubblici;
- Le aree su cui insistono i presidi sanitari;
- Parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi degli ospedali e case di cura entro il raggio di 100 metri;
- L’Area adibita a Parcheggio ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all’interno dei cimiteri “San Brunone in Taranto e “Santa Maria Porta del Cielo” nella borgata di Talsano;
- Le aree adibite a Parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
- Le aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere e pubblici spettacoli.

1. Senza l’espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all’uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, veicoli o animali, nonché dell’ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
2. L’occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all’uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le violazioni dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l’occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell’ordine di allontanamento di cui all’art. 10 comma 1 del D.L. n. 14/2014, nel testo convertito in L. n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.
4. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall’art. 16 della Costituzione, l’esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all’integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
5. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
6. Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l’obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l’ordine di allontanamento all’articolo 9, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla Legge n. 48/2017, dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
7. Nell’ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria del provvedimento non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall’attività che si esercita o si svolge, per la durata di quarantotto ore dall’accertamento e della contestazione dell’ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad €. 900,00, il personale che ha accertato la violazione dell’ordine scorta la

persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017.

8. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché all'art. 31 comma 1 e 5 della Legge Regionale n° 24 del 16 aprile 2015 (vendita abusiva) e dall'art. 7 comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (parcheggiatore abusivo) quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

ARTICOLO 32 - INCENDI ED ESALAZIONI MOLESTE

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

ARTICOLO 33 - CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, sono vietati ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani

guida e per le persone diversamente abili .

6. È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
7. E' vietato lasciar vagare animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi.
8. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
9. Chiunque possiede un cane, inserito nel registro dei cani pericolosi del Servizio Veterinario della ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso.
10. È fatto obbligo dotarsi di una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 34 - INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE COMUNALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTE

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

SEZIONE I – VIGILANZA

ARTICOLO 35 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono,

nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

- All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o ad Organi di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE II – SANZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ARTICOLO 36 - SANZIONI

Nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 37, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti edittali minimo e massimo qui di seguito specificati:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
4	7	Mancata esibizione dell'autorizzazione o della concessione agli organi di Polizia preposti all'atto del controllo.	€uro 25	€uro 150	€uro 50
4	8	Assenza dell'autorizzazione o della concessione perché mai conseguita	€uro 250	€uro 1500	€uro 500
TITOLO II – QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO					
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IGIENE - AMBIENTE URBANO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
5	1	Divieto di collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincolo storico, paesaggistico, ambientale	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
5	2	Utilizzare negli allestimenti pali di sostegno dell'illuminazione pubblica senza la preventiva autorizzazione del gestore o manufatti comunali senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione. Divieto di collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi	€uro 50	€uro 300	€uro 100

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
5	4 - 5	Collocazione dei festoni, luminarie ed altri addobbi natalizi prima del 15 novembre. Omessa rimozione degli stessi entro il 15 gennaio dell'anno seguente. In caso di altre festività, omessa rimozione degli addobbi entro una settimana dalla fine della festività	€uro 75	€uro 450	€uro 150
6	1	Divieto di lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura che si possano ritenere abbandonati	€uro 50	€uro 300	€uro 100
6	3	Divieto di aggancio dei velocipedi e degli acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. E' vietata la sosta o la fermata, arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede	€uro 50	€uro 300	€uro 100
7	1	Divieto di vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati	€uro 500	€uro 3.000	€uro 1.000

SEZIONE II – DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
8	3	Omessa manutenzione delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque degli edifici al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico	€uro 250	€uro 1500	€uro 500
8	4	Omessa rimozione da rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo presenti nell'edificio e nell'area di pertinenza da parte di proprietari, amministratori o conduttori di immobile favorenti l'abusivo insediamento	€uro 250	€uro 1500	€uro 500
9	1	Omesso sgombero da vegetazione spontanea di terreni incolti o cespugliati posti all'interno o a margine di zone urbanizzate da parte di proprietari, affittuari o detentori di dette aree	€uro 250	€uro 1500	€uro 500

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
9	2	Inosservanza dell'obbligo di tenere in buone condizioni di manutenzione e decoro i terreni.	€uro 25	€uro 150	€uro 50
10	1	Divieto di danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, calpestare le aiuole, cogliere fiori, sradicare piante, salire sugli alberi, legare o affiggere qualsiasi cosa alle piante	€uro 25	€uro 150	€uro 50
10	2	Divieto di accesso, transito e sosta di tutti i veicoli a motore all'interno di parchi e giardini pubblici	€uro 25	€uro 150	€uro 50
10	3	Installare all'interno di parchi e giardini pubblici tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri senza preventiva autorizzazione	€uro 25	€uro 150	€uro 50
10	4	Divieto di accesso o permanere all'interno di parchi e giardini pubblici oltre l'orario previsto	€uro 25	€uro 150	€uro 50
11	1	Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.	€uro 25	€uro 150	€uro 50
11	2	Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla rimozione delle ramaglie di siepi o quant'altro sia caduta su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.	€uro 25	€uro 150	€uro 50
11	3	Inosservanza dell'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere giardini, e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche	€uro 25	€uro 150	€uro 50
11	4	Inosservanza dell'obbligo di tenere pulita un'area della profondità di mt. 10 dal confine stradale ove i terreni siano a confine con aree di circolazione da alberi a medio od alto fusto	€uro 25	€uro 150	€uro 50
12	1	Omessa pulizia e conservazione da parte dei proprietari, degli affittuari o dei detentori di immobili delle insegne d'esercizio e targhe professionali nonché omessa applicazione in un posto facilmente visibile da parte dei proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di magazzini, di locali d'affari e di negozi di una targhetta metallica con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi dell'esercizio	€uro 25	€uro 150	€uro 50

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
12	2	Omessa affissione nell'atrio degli stabili, quando previsto, del nominativo, dell'indirizzo e del recapito telefonico dell'Amministratore	€uro 25	€uro 150	€uro 50
SEZIONE III – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
13	1 a) b)	Divieto di introdursi ed introdurre nelle fontane sostanze liquide imbrattanti, introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi, effettuare operazioni di lavaggio.	€uro 100	€uro 600	€uro 200
13	1 c) d)	Nelle fontanelle divieto di ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, la pulizia personale o quella di animali e lasciar scorrere l'acqua senza motivo	€uro 100	€uro 600	€uro 200
13	1 e) f)	Divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica o utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto	€uro 100	€uro 600	€uro 200
14	1 a)	Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, senza autorizzazione	€uro 150	€uro 900	€uro 300
14	1 b)	Divieto di utilizzo di cortili interni, balconi e terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali che creino disagi e inconvenienti igienici	€uro 250	€uro 1500	€uro 500
14	1 c)	Divieto di collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso cortili, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Inosservanza di assicurare le finestre, vetrate ed imposte in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse	€uro 150	€uro 900	€uro 300
14	1 d)	Divieto di innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o di procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato	€uro 25	€uro 150	€uro 50

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
14	1 e)	Divieto di scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio	€uro 25	€uro 150	€uro 50
14	1 f)	Divieto di collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti senza preventiva autorizzazione	€uro 25	€uro 150	€uro 50
14	1 g)	Divieto di vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto.	€uro 25	€uro 150	€uro 50
14	1 h)	Divieto di abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccole volume	€uro 25	€uro 150	€uro 50
14	1 i)	Divieto di somministrare qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private, salvo i luoghi autorizzati	€uro 25	€uro 150	€uro 50

TITOLO III – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
15	1	Divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio o di dimorare in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso	€uro 1.000	€uro 6.000	€uro 2.000
15	2	Inosservanza da parte dei proprietari o dei possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, di porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
15	3	Non mantenere le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
16	2	Inosservanza o mancato rispetto delle prescrizioni da parte del responsabile delle operazioni di abbruciamento	€uro 250	€uro 1500	€uro 500

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
16	3	Inosservanza o mancato rispetto nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, della combustione di residui vegetali agricoli e forestali, fatte salve le aree non soggette al divieto	€uro 500	€uro 3000	€uro 1000
16	4	Omessa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco e all' Amministrazione Comunale dell'effettuazione di fuochi e falò tradizionali	€uro 500	€uro 3000	€uro 1000
17	1	Omessa adozione di cautele necessarie ad evitare inconvenienti che possano sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti	€uro 500	€uro 3.000	€uro 1.000
17	2	Divieto di produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività, esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati	€uro 500	€uro 3000	€uro 1.000
17	3	Omessa segnalazione con cartelli ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico	€uro 50	€uro 300	€uro 100
17	4	Divieto di effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere attività simili, senza specifica autorizzazione	€uro 50	€uro 300	€uro 100
18	1	Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione da consumarsi senza previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Esporre frutta e verdura destinate all'alimentazione non in contenitori idonei o ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo	€uro 50	€uro 300	€uro 100
18	2	Esporre frutta e verdura destinate alla vendita senza preventiva autorizzazione o concessione comunale	€uro 50	€uro 300	€uro 100
18	3	Divieto di esporre in qualsiasi modo ogni genere di merce, beni e prodotti al di fuori dei negozi e locali commerciali affacciati sulla pubblica via senza autorizzazione	€uro 25	€uro 150	€uro 50
18	4	Divieto di apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate vicinanze delle edicole sulla pubblica via senza autorizzazione	€uro 25	€uro 150	€uro 50

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
18	5-6	Divieto di esporre merci o oggetti sulla pubblica via che possa recare offesa al pubblico decoro, e/o possono sporcare facilmente il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti	€uro 25	€uro 150	€uro 50
19	1 a)	Divieto di effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, di accendere polveri e liquidi infiammabili o di gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;	€uro 500	€uro 3.000	€uro 1.000
19	1 b)	Divieto di usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico non appositamente attrezzate	€uro 150	€uro 900	€uro 300
19	1 c)	Divieto di usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati	€uro 750	€uro 4.500	€uro 1.500
19	1 d)	Divieto di depositare in maniera incontrollata, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui	€uro 500	€uro 3.000	€uro 1.000
19	1 e)	Omessa custodia di veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia	€uro 500	€uro 3.000	€uro 1.000
19	1 f)	Divieto di accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali	€uro 150	€uro 900	€uro 300
TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA					
20	2-3	Divieto di esercitare attività rumorose senza fare uso di accorgimenti per evitare di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone fuori della fascia oraria consentita	€uro 100	€uro 600	€uro 200

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
21	1	Divieto nei locali pubblici e di ritrovo di svolgere attività da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi dall'esterno nella fascia oraria prevista, salvo specifiche deroghe	€uro 100	€uro 600	€uro 200
22	2	Divieto di recare disturbo nelle strade e aree pubbliche con schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, salvo preventiva autorizzazione	€uro 100	€uro 600	€uro 200
23	1	Divieto nei condomini e nelle abitazioni private di far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno	€uro 100	€uro 600	€uro 200
23	2	Divieto di utilizzare gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti elettronici, gli strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, in modo da non contenere il volume delle emissioni sonore e disturbare i vicini	€uro 100	€uro 600	€uro 200
23	3	Non adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo per l'esecuzione di lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione; effettuare lavori di edilizia, manutenzione e ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorizzazione per attività rumorose, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, ovvero dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e dalle 12.00 alle 15.00 nelle giornate festive	€uro 100	€uro 600	€uro 200
23	4	Divieto di utilizzare strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00.	€uro 100	€uro 600	€uro 200
23	5	Non osservare le disposizioni impartite sugli allarmi degli antifurto e non provvedere a disattivare gli impianti di antifurto malfunzionanti o guasti	€uro 100	€uro 600	€uro 200
24	1	Arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nell'effettuare attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci nelle vicinanze delle abitazioni	€uro 100	€uro 600	€uro 200
25	1	Non usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato da parte di chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici	€uro 100	€uro 600	€uro 200

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
25	2	Divieto di utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi, che siano causa di disturbo, nelle ore e nelle giornate non previste dall'ordinanza	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
26	1-2	Titolare o gestore non provvedeva a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti	€uro 100	€uro 600	€uro 200
26	3	Gli esercizi somministranti bevande non mettevano in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandonare e disperdere i contenitori di vetro utilizzabili all'esterno dei locali in aree pubbliche	€uro 100	€uro 600	€uro 200
27	1	Non provvedevano a comunicare alla Direzione competente l'attività di artista di strada	€uro 25	€uro 50	€uro 50
27	2	Esercita l'attività di artista di strada fuori dagli orari consentiti	€uro 50	€uro 300	€uro 100
28	2	Esercitava l'attività di volantinaggio recando pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale	€uro 50	€uro 300	€uro 100

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
29	2 a)	Divieto di manomettere il suolo pubblico o imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo gli edifici e manufatti pubblici e privati	€uro 1.500	€uro 9.000	€uro 3.000
29	2 b)	Divieto di collocare, affiggere, o appendere alcunchè su edifici pubblici e monumenti senza autorizzazione	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 c)	Divieto di praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo o pericolo per sé o per gli altri o possano procurare danni	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 d)	Divieto di praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo	€uro 25	€uro 150	€uro 50

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
29	2 e)	Divieto di arrampicarsi su monumenti, arredi, ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
29	2 f)	Divieto di arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate	€uro 75	€uro 450	€uro 150
29	2 g)	Divieto di rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o pubblica utilità	€uro 1.500	€uro 9.000	€uro 3.000
29	2 h)	Divieto di bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico	€uro 75	€uro 450	€uro 150
29	2 i)	Divieto di danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o di uso pubblico o sotto di essa installati	€uro 50	€uro 300	€uro 100
29	2 j)	Divieto di sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo	€uro 1.500	€uro 9.000	€uro 3.000
29	2 k)	Divieto di porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene	€uro 50	€uro 300	€uro 100
29	2 l)	Divieto di accattonaggio molesto. Divieto di accattonaggio alle intersezioni stradali o nelle aree adibite a parcheggio o nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, l'ospedale, le case di cura, il distretto sanitario e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie o all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, sul lungomare, o all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato o effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Divieto di chiedere l'elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche	€uro 150	€uro 900	€uro 300

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
29	2 m)	Divieto di ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico, in assenza di adeguato titolo. Divieto di indirizzare i veicoli negli stalli richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 n)	Divieto di lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 o)	Divieto consumare bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati	€uro 300	€uro 1.800	€uro 600
29	2 p)	Divieto di esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
29	2 q)	Ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.	€uro 50	€uro 300	€uro 100
29	2 r)	Divieto di circolare mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò destinate	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 s)	Divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi ad essi destinati, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti	€uro 25	€uro 150	€uro 50
29	2 t)	Divieto in tutto il territorio comunale di campeggiare con caravan, autocaravan, o accamparsi fuori dalle aree appositamente attrezzate o predisposte	€uro 50	€uro 300	€uro 100
29	2 u)	Divieto in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei parchi e nei giardini, bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie il suolo pubblico o aperto al pubblico	€uro 100	€uro 600	€uro 200

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
29	2 v)	È vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.	€uro 100	€uro 600	€uro 200
30	2	Divieto di fermarsi, anche a bordo di veicoli, e domandare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada o manifestano di esercitare tale attività.	€uro 50	€uro 300	€uro 100
30	3	Divieto di stazionare e intrattenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico con chi esercita l'attività di meretricio, limitando la libera fruibilità degli spazi pubblici	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
30	4	Divieto di assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani	€uro 250	€uro 1.500	€uro 500
31	1	Divieto di stazionare e occupazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico a tutela del decoro urbano e della sicurezza, che ne impediscono l'accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture individuate	€uro 100	€uro 300	€uro 100
32	1	Divieto di effettuare accensioni con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabile	€uro 50	€uro 300	€uro 100
32	2	Divieto di accendere rifiuti sia in area pubblica sia privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto.	€uro 50	€uro 300	€uro 100
33	1	E' fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	2	E' vietato la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	4	Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.	€uro 100	€uro 300	€uro 100

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
33	5	È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili .	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	6	È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	7	E' vietato lasciar vagare animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	8	È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	9	Chiunque possiede un cane, inserito nel registro dei cani pericolosi del Servizio Veterinario della ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso	€uro 100	€uro 300	€uro 100
33	10	È fatto obbligo a chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza e specie, ha l'obbligo di dotarsi di una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide.	€uro 100	€uro 300	€uro 100
34	1	Divieto di campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo	€uro 100	€uro 300	€uro 100

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, non espressamente indicate, salvo l'applicazione di diverse disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

ARTICOLO 37 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4, con una sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso, che potrà essere adeguata alle mutate esigenze secondo quanto stabilito dalla L. 689/1981 con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Il procedimento sanzionatorio e quello relativo all'opposizione trova regolamentazione specifica nella L. 689/81. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia

l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 38 – ABROGAZIONE DI NORME

E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato e modificato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni del 13 febbraio 1960, 5 marzo 1960 e 17 luglio 1961, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 39 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 178 del 15/10/2018 entrerà in vigore dal 15/10/2018